



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE B. RIO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado –

Via Lorenzo Lotto, 15 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG)

Tel 035/940086 Fax 035/945451 Codice Fiscale 95119300168 Cod. Meccanografico BGIC883005 – www.ictrescorebalneario.it e-mail
bgic883005@istruzione.it – pec bgic883005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** L'art.40. c1e 9 della Legge n. 449 del 27/12/97;
VISTI gli artt. 8, 9, 14 c. 3 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita espressamente alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa...connesse all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (qualora sia accertato obiettivamente non sussista disponibilità o competenze presso il personale interno o di altri istituti scolastici;
VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;
VISTO l'art. 3 della L. 244/2007;
VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTA la deliberazione n.° 6 in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005
VISTA la particolare attenzione, nell'affidare un incarico ad un esperto esterno, nel distinguere tra contratto di lavoro autonomo (la cui disciplina per l'affidamento si rinviene nel dlgs 165/2001) e contratto di appalto di servizi (affidamento disciplinato dal Codice dei contratti d.lgs 163/06);
VISTI gli specifici e particolari contratti d'opera che sono stati oggetto dell'Accordo Aran-OO.SS. del 17.07.2006 ai sensi dell'art. 43 del CCNL 24/07/2003 che ha disapplicato le disposizioni del d.lgs 59/04 art. 7.c.4 secondo periodo e art. 10 c.4.

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.l. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1-Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed

insegnamenti che, nell'ambito della progettazione didattica annuale deliberata nel Piano dell'Offerta Formativa, richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F, anche per arricchire l'offerta formativa.

2-Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

3-Il presente regolamento è orientato a esplicitare il procedimento amministrativo ad "evidenza pubblica" vista la capacità giuridica riconosciuta alle istituzioni con il riconoscimento dell'autonomia scolastica. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa (es. i contratti d'opera) l'Istituto, tramite il proprio rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, agisce secondo le norme del diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. La decisione di fare uso di atti privatistici deve essere assunta attraverso un procedimento amministrativo retto dalle ordinarie regole di tipo pubblicistico, dette di "evidenza pubblica", così da permettere la formazione e manifestazione della volontà decisionale della Scuola che deve sempre perseguire l'interesse pubblico. In questo ambito un ruolo particolare rivestono i meccanismi di scelta del soggetto contraente.

4.La scuola è tenuta al rispetto dell'art. 7,c.6 d.lgs 165/01, il quale dispone che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza. *Prima di rivolgersi a personale esterno è necessario verificare caso per caso l'indisponibilità del personale docente interno, sia per motivi di competenza professionale sia di impegno temporale.*

5. La scuola deve avere riguardo anche alla specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'art. 35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del capo d'istituto competente.

6. Preliminarmente quindi accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della scuola e di personale di altre scuole, si può ricorrere alla collaborazione esterna di esperti di provata competenza con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata o continuativa, tali classificabili secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Qualora la scuola intenda avvalersi di questo personale esterno, ai sensi dell'art. 33 c.2 del D.l 44/2001 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con propria delibera i criteri e i limiti per lo svolgimento di questa specifica attività negoziale da parte del dirigente Scolastico, nonché il limite massimo dei compensi attribuiti in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Va comunque tenuto presente che l'art. 2233 del Codice Civile, di riferimento per i compensi liquidati ai liberi

professionisti precisa che il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Art. 2

Requisiti Professionali e competenze

1-Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

2-I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3-Si valuteranno i candidati, quindi, in relazione a:

a) TITOLI CULTURALI

- Titolo di studio;

b) ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Curriculum del candidato con:
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologico-didattiche:
- Attività di Libera professione nel settore;
- Corsi di aggiornamento;
- Pubblicazioni e altri titoli;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

c) INDICE DI GRADIMENTO

- per attività e precedenti esperienze di collaborazione con l'Istituto Comprensivo
- per attività e precedenti esperienze di collaborazione con altre scuole

4-Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con **una società o con una associazione esterna.**, perché il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 3

Pubblicazione degli avvisi di selezione

1.Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti

esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nella sezione Pubblicità Legale del sito web d'istituto.

2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a. definizione circostanziata l'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e ai programmi;
- b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e. il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la:
 - a. tipologia e periodicità del pagamento;
 - b. il trattamento fiscale da applicare;
 - c. eventuali sospensioni della prestazione;
- f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- g. dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale, così come le tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del Dpr 917/86:
 - a. lavoratore autonomo abituale, studi associati, docente autorizzato alla libera professione, collaboratore coordinato e continuativo ecc.;
 - b. lavoratore autonomo occasionale (qualunque lavoratore o pensionato);
 - c. ditta individuale, cooperativa, società di fatto, in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata ecc.

4. I candidati in ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico devono essere:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
- di godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

5. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, richiesta dalla legge finanziaria del 2008, in caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.
6. Nel caso di progetti redatti da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilabile a quella del soggetto unico.

Art. 4

Determinazione del compenso

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola-Tariffe professionali). Il compenso è quindi così definito:

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.;
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività: ad esclusione dei casi specificatamente normati, il consiglio di Istituto fissa, di norma, in euro 45,00 (quarantacinque) lordo stato.

2. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione;
- deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

4. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Non possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.

5. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1-Il dirigente scolastico controlla periodicamente, anche attraverso i responsabili di progetto, il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

2-La liquidazione del compenso avviene sulla esatta quantificazione delle attività prestate formalmente segnalata dal dirigente, a seguito di controlli periodici, il direttore sga dispone la liquidazione del compenso stipulato.

3.Quale condizione d'efficacia per la liquidazione del compenso vi è l'obbligo normativo di pubblicazione sul sito web scolastico, sezione pubblicità legale-amministrazione trasparente, dei soggetti esterni percettori dei compensi, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso erogato.

4. La pubblicità e l'efficacia dei contratti d'opera, previa responsabilità di natura "patrimoniale-contabile" che può scaturire da conferimenti di incarichi in assenza dei requisiti stabiliti dall'art.7, c6 e c. 6bis d.lgs 165/2001, in ha come condizione anche l'adeguata pubblicità tramite il sito web dell'istituto:

- dell'avviso per l'individuazione del soggetto esperto;
- dell'esito della procedura comparativa;
- del nominativo del consulente;
- dell'oggetto del contratto;
- liquidazione del compenso spettante.

Art. 6

individuazione dei contraenti e procedura comparativa

1. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 bis si prevede una procedura comparativa per l'individuazione dei contraenti cui conferire i contratti, pertanto i contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa che può avvalersi del contributo, nelle situazioni di maggiore complessità, di un'apposita commissione formata da docenti.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dell'articolo 2 del presente Regolamento con particolare attenzione:

- al curriculum complessivo del candidato;
- ai contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- a pubblicazioni e altri titoli.

3-Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto se presentato dal candidato;
- Esperienze didattiche pregresse di collaborazione con l'Istituto;

- Esperienze didattiche pregresse di collaborazioni didattiche con altre scuole.
- Opportunità di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio

4-Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio, precedentemente individuato, che valuti i seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- tempi di realizzazione dell'attività
- compenso richiesto
- eventuali ulteriori elementi legati alla specificità.

5-Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti superiori ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 7

Il dispositivo dirigenziale e la stipula del contratto

1-Il dirigente scolastico, nel rispetto della deliberazione del Consiglio d'Istituto, nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento (forma scritta ab substantiam) a pena di nullità dello stesso.

2-Il percorso decisionale deve essere espresso in uno specifico atto dispositivo dirigenziale che deve indicare:

- i criteri fissati prima della procedura;
- la motivazione accurata della scelta.

3-Il dispositivo di spesa deve evidenziare:

- le motivazioni poste a base dell'incarico;
- le scelte di merito sulla base dei criteri fissati prima della procedura, compresa la delibera del Consiglio d'Istituto su criteri e limiti;
- l'impegno della spesa sul progetto/attività del programma annuale dell'esercizio corrente;
- il nominativo dell'esperto scelto comparativamente;
- la tipologia della prestazione (n. ore, tipo di docenza, ecc.);
- il prezzo unitario e complessivo e il costo complessivo iva inclusa

2-Il contratto deve avere tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norma vigenti e, nello specifico il seguente contenuto minimo:

- le Parti contraenti;

- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - l'entità del corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
 - impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (Report finale);
 - l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
 - le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
 - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; le clausole che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile
 - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bergamo, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
 - la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - l'informativa ai sensi della privacy;
- Sottoscrizione del dirigente scolastico e/o dell'incaricato dallo stesso delegato.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico (contratto di lavoro autonomo) qualificato come **prestazione d'opera intellettuale** (art. 2229 Codice Civile). La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 (*"con il contratto d'opera, una persona, il prestatore d'opera, dietro corrispettivo si obbliga, per conto di un'altra, il committente, a compiere un'opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione"*) e seguenti del Codice Civile. Nel contratto di lavoro autonomo professionale-intellettuale si realizza quanto richiesto senza alcun vincolo di subordinazione e ha diritto al compenso, anche senza l'obbligo del risultato, essendo l'obbligazione del professionista di mezzi e non di risultati.

5. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di

recesso. Non è quindi ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Può essere prorogata, ove si ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restano il compenso pattuito per i progetti individuati.

7. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8

Condizioni e limiti alla stipula del contratto

1-I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9

Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1-Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica e/o di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53¹ del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi di dipendenti pubblici, così come modificato dalla Legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione in vigore dal 28/11/2012. La norma così aggiornata impone che le p.a che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (nuova modifica della funzionalità in PERLA PA con l'aggiunta di un ulteriore campo obbligatorio da compilare denominato RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare relativi:

- alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono conferiti;
- alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti e autorizzati;
- alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione;
- alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

2-L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10

Esclusione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti e il personale ATA di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano, rispettivamente gli artt. 35 e 57 del CCNL del

personale del comparto "Scuola" 2006-2009, e con i quali il Dirigente Scolastico può instaurare direttamente collaborazioni plurime.

2. Sono esclusi, altresì dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica².

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA

CON DELIBERA N.

Appendice normativa

Art. 53. □ Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ⁽¹⁾.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ⁽²⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 ⁽³⁾.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ⁽⁴⁾.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di

attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: ⁽¹⁴⁾.

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica ⁽⁵⁾.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ⁽⁶⁾.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti ⁽⁷⁾.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze ⁽⁶⁾.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici ⁽⁸⁾.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi ⁽⁹⁾.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 ⁽¹⁰⁾.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione

pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ⁽¹¹⁾.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ⁽¹²⁾.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ⁽¹³⁾.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti ⁽¹⁴⁾.

1) Comma corretto da Comunicato 16 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, co. 8, lett. b), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 52, co. 1, lett. a), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. a), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽⁵⁾ Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, [D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#) e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. c), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽⁷⁾ Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. d), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, co. 42, lett. e), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. f), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. g), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 42, lett. l), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'art. 34, co. 2, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), dall'art. 61, co. 4, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, dall'art. 1, co. 42, lett. h) ed i), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).⁽¹²⁾ Comma modificato dall'art. 34, co. 3, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. b), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).⁽¹⁴⁾ Alinea così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. ⁽¹⁾

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: □□a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; □□b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; □□c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; ⁽²⁾ □□d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. □□Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. □□Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. ⁽³⁾

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. ⁽⁴⁾

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. (4)

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. ⁽⁵⁾

(1) Comma così sostituito dall'art. 21, co. 1, lett. b), [L. 4 novembre 2010, n. 183](#).[□](2) Lettera così modificata dall'art. 1, co. 147, [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#).[□](3) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 32, co. 1, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), modificato dall'art. 3, co. 76, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), e sostituito dall'art. 46, co. 1, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, co. 2, lett. a) e b), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'art. 17, co. 27, [D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#) e, successivamente dall'art. 4, comma 2, [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).[□](4) Comma inserito dall'art. 32, co. 1, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).[□](5) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 77, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

² La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu persone" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.